

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Ricev. il 19 NOV 1998

N. Prot.

Cat. Classe Fasc.

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**

Legge 14 febbraio 1963 n. 161
Legge 23 dicembre 1970 n. 1142

**COMUNE
SAINT-CHRISTOPHE**

**BESENVAL SERGIO
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO
VIA MONTE EMILIUS, 12 - 11100 AOSTA
TEL. 0165364005 - 016532963 FAX 016532335**

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del comune con le forme fissate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, centri abbronzanti, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2: AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

L'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia secondo quanto stabilito dal successivo articolo 10.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate handicappate o per particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro.

E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o altro. Anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo capo II, escluso il requisito della distanza minima, a condizione che:

- a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della tessera o di certificati di idoneità sanitaria rilasciati dal Medico di Sanità Pubblica.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, il numero delle autorizzazioni non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione amministrativa.

Articolo 3: TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 2 potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

a) **BARBIERE**: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione, che non apportano rilevanti modifiche all'aspetto naturale;

b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:

⇒ taglio dei capelli;

⇒ esecuzione di acconciature;

⇒ colorazione e decolorazione dei capelli;

⇒ applicazione di parrucche;

⇒ ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

Articolo 4: COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita una commissione comunale che è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, la

quale ha la medesima durata del Consiglio Comunale ed alla sua scadenza i suoi componenti possono essere riconfermati. Essa è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) dal Medico di Sanità Pubblica;
- d) dal comandante la polizia municipale;
- e) da un rappresentante della commissione regionale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune.

La commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine a:

- 1) redazione del regolamento e sue modifiche;
- 2) rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti.

La commissione continuerà ad avere efficacia fino alla nomina della nuova commissione che dovrà comunque avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.

In sede di prima applicazione si conferma la commissione già in atto la quale avrà la durata del Consiglio Comunale attualmente in vigore.

Articolo 5: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE

Al fine di assicurare comunque il funzionamento della commissione comunale, il comune qualora non pervenissero le anzidette designazioni, provvede ugualmente a costituire la medesima scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel comune oppure nella regione e fra i cittadini in rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei suoi componenti e in seconda convocazione la presenza di almeno quattro membri. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti in forma palese; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Funge da segretario della commissione il responsabile dell'ufficio commercio.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al precedente articolo 4 lettere a) b) e), il comune provvede alla loro sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta

L. 23.12.1970, n. 1142

Regolamento barbieri e parrucchieri

all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

CAPO II: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**Articolo 6: RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) estremi della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
- d) nel caso di società gli estremi di iscrizione al registro imprese;
- e) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitarsi l'attività (via e numero civico);
- f) se l'attività stessa sarà svolta presso enti, associazioni, istituti;
- g) se i locali sono posti o meno al piano terreno.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142; qualora l'autorizzazione sia richiesta da imprese gestite in forma societaria, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

L'esame della domanda dell'autorizzazione non è subordinata:

- alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della domanda del locale e che ne dia dimostrazione;
- alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali;
- alla presentazione preventiva del certificato di "prevenzione incendi" qualora richiesto dalla legislazione vigente.

Entro (180) ^{LA COMMISSIONE COMUNALE HA PROPOSTO 90 GIORNI ANZICHÉ 180} giorni dalla comunicazione dell'avviso di accoglimento della domanda, pena la decadenza della stessa, gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto della società o dell'atto costitutivo

depositato al registro imprese;

b) planimetria con sezione dei locali;

c) elenco delle attrezzature;

d) disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario).

Articolo 7: CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, con l'attività di estetista nella stessa sede compatibilmente con le modalità prevista dal successivo articolo 17 purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di imprese esercitate nella medesima sede in altre parole mediante una delle forme societarie previste dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono direttamente o avvalendosi di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico connesse all'esercizio dell'attività principale.

Articolo 8: ACCERTAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento preventivo:

a) del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;

b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 08 agosto 1985, n. 443 e all'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti

previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

e) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;

f) della distanza prevista dal successivo articolo 17;

g) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

Articolo 9: ORGANI COMPETENTI PER GLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti sono di competenza:

a) della commissione regionale per l'artigianato, quali relativi alle lettere b) ed e);

b) degli organi del comune:

- * ufficio licenze: lettere a) - c);
- * ufficio tecnico comunale: lettera g);
- * ufficio di polizia municipale: lettera f).

c) Medico di sanità pubblica: lettera d).

Articolo 10: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta, si terrà valida la data in cui viene completata la richiesta.

L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 4.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Della decisione del Sindaco è data comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata. Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi esaminati nella stessa seduta della commissione.

Articolo 11: RIFIUTO DI AUTORIZZAZIONE - GRAVAMI

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Articolo 12: INIZIO ATTIVITÀ

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre al competente ufficio comunale i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o registro imprese per le imprese non artigiane;
- b) certificazione sanitaria del personale addetto;
- c) comunicare la data di inizio dell'attività;
- d) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

La documentazione di cui al punto a) potrà essere richiesta direttamente dal comune.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 13: MODIFICHE

Ogni modifica dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il Medico di Sanità Pubblica.

Articolo 14: TRASFERIMENTO ATTIVITÀ

Le ditte che intendono trasferire la loro attività dovranno preventivamente presentare

apposita domanda. E' data priorità alle domande di trasferimento rispetto al rilascio di nuove autorizzazioni.

L'autorizzazione, in questo caso, è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature anche all'accertamento della distanza di cui all'articolo 17.

Articolo 15: MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale subentri ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi dovrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purché alla domanda di cui all'articolo 6 alleggi copia del contratto di cessione dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente o sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, gli eredi o aventi diritto potranno:

a) trasferire immediatamente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma. La qualità di erede o aventi diritto dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda;

b) conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, purché l'attività sia svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Articolo 16: AUTORIZZAZIONE: SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, potrà essere:

a) sospesa qualora:

* il concessionario non si attiene alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni vigenti in materia.

* sia accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività.

b) revocata qualora:

- * siano venuti meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio;
- * mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Il Sindaco può per comprovate necessità o per altri gravi motivi prorogare di sei mesi il termine di attivazione dell'esercizio;

* abbia sospeso l'attività per oltre 90 giorni senza mesi senza il preventivo benestare dell'autorità comunale;

* sia accertata la recidività nell'effettuare con continuità interruzioni giornaliere dell'attività.

c) decaduta qualora:

- * non abbia presentato la documentazione richiesta di cui al precedente articolo 6.

I relativi provvedimenti sono comunicati al titolare entro sessanta giorni.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione.

Articolo 17: DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

In considerazione della morfologia territoriale del comune di Saint-Christophe non si rende opportuno la ripartizione del territorio comunale in zone.

L'autorizzazione all'apertura di una nuova attività o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra la distanza di mt. 200 a raggio.

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c) misura della distanza in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed

in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

E' consentito il trasferimento, sentita la commissione comunale, in deroga dalle distanze minime previste a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno dell'80% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:

- a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità conseguente alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;
- c) acquisto locali.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, in altre parole in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei da documentare.

Per le attività svolte all'interno di strutture alberghiere esclusivamente a favore delle persone alloggiate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo non vengono fissate distanze minime.

CAPO III: NORME IGIENICO SANITARIE

Articolo 18: ACCERTAMENTO IGIENICO-SANITARIO

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio è di competenza del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono mutate le condizioni oggettive precedentemente accertate: il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

Articolo 19: CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

Tutti i negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie, salvo diverse o particolari valutazioni del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.:

- a) avere un'altezza come stabilito dal Piano Regolatore Comunale, essere igienicamente idoneo, essere dotati di illuminazione e bene aerato;
- b) il pavimento deve essere in materiale impermeabile onde permettere il lavaggio e la disinfezione completa;
- c) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 1,50 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione;
- d) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto. Sarà necessario la dotazione di un lavandino con rubinetto posto nel locale stesso per poter ottemperare all'obbligo di lavarsi le mani dopo ogni operazione;
- e) i servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. I servizi

inoltre non possono presentare l'entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l'interposizione di un'antilatrina o corridoio dislocati in posizione tale da rispettare la decenza; dovrà inoltre essere installato un lavandino;

- f) nel locale saranno esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di Sanità Pubblica. I cartelli saranno stampati in carattere ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile;
- g) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta necessari per la raccolta dei rifiuti;
- h) gli impianti elettrici ed termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità previsti dalla normativa vigente;
- i) gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria e muniti anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.

Articolo 20: REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) i sedili dell'esercizio dovranno essere di materiale lavabile e forniti da poggiatesta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani;
- b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati.

E' vietato durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene.

E' vietato l'uso del piumaccolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi questi ultimi dopo l'uso.

Articolo 21: NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

A tutti gli addetti ai servizi dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, è fatto obbligo l'uso di indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

E' fatto obbligo all'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale velenoso di cui all'articolo 11 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative nella disciplina dei prodotti cosmetici.

Prima di tali applicazioni e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie dovrà essere sempre informato il cliente.

Articolo 22: CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

E' prescritto che il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio o di direttore dell'azienda, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati, il Medico di Sanità Pubblica abbia accertato e certificato l'idoneità relativa e l'assenza di malattia infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposita tessera sanitaria che deve essere conservata nell'attività per gli opportuni controlli sanitari.

Le visite periodiche sopra menzionate sono richieste anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Articolo 23: ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA STATICA

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico comunale, circa il possesso, da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

CAPO IV: ORARI E TARIFFE

Articolo 24: TARIFFE

Le organizzazioni sindacali di categoria stabiliranno le tariffe. Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 25: ORARIO

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che sarà stabilito dall'autorità comunale competente, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo 27.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario stabilito dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'attività.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.

CAPO V: CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 26: CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 27: SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 28: PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 27, nei casi urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI**Articolo 29: CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI**

Le ditte che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 da concedersi loro senza subordinazione o condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla normativa vigente.

L'assegnazione delle nuove tipologie previste dall'articolo 3 sarà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 4.

Il personale che presta servizio nei succitati negozi, dovrà ottemperare, sempre nello stesso termine di cui sopra, al disposto del presente regolamento.

Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Articolo 30: TERMINE PER SISTEMAZIONE LOCALI

Qualora il locale adibito ad attività di barbieri, di parrucchiere per uomo e donna, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui al capo III, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabilita dal Medico di Sanità Pubblica, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine che, comunque, non potrà essere superiore ai 30 (trenta) giorni, per la esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

Articolo 31: PROROGA DEL TERMINE DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI

Qualora il locale, adibito ad attività, sia riconosciuto trovarsi in tali condizioni da non poter essere suscettibile di una sistemazione adeguata nei riguardi igienici, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata, un congruo termine che non potrà oltrepassare i sei mesi dall'eseguito riconoscimento debitamente comunicato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, comunque, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

Articolo 32: DIFFIDA PER CHIUSURA ATTIVITÀ

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro attività e qualora non vi provvedano, denunziate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 17 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 33: ABROGAZIONE DELLE NORME PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e in modo particolare il precedente regolamento.

Articolo 34: ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la relativa deliberazione di approvazione divenuta esecutiva è stata ripubblicata per 15 giorni all'albo pretorio.

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI			
Articolo 1	Oggetto del regolamento	Pag.	3
Articolo 2	Autorizzazione amministrativa all'esercizio	Pag.	3
Articolo 3	Tipologia delle autorizzazioni	Pag.	4
Articolo 4	Commissione comunale	Pag.	4
Articolo 5	Funzionamento della commissione comunale	Pag.	5
CAPO II: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE			
Articolo 6	Richiesta dell'autorizzazione	Pag.	7
Articolo 7	Contenuti dell'autorizzazione	Pag.	8
Articolo 8	Accertamento per il rilascio delle autorizzazioni	Pag.	8
Articolo 9	Organi competenti per gli accertamenti	Pag.	9
Articolo 10	Rilascio dell'autorizzazione	Pag.	9
Articolo 11	Rifiuto di autorizzazione - gravami	Pag.	10
Articolo 12	Inizio attività	Pag.	10
Articolo 13	Modifiche	Pag.	10
Articolo 14	Trasferimento attività	Pag.	10
Articolo 15	Modificazione della titolarità dell'impresa	Pag.	11
Articolo 16	Autorizzazione: sospensione, revoca, decadenza	Pag.	11
Articolo 17	Distanze minime tra esercizi	Pag.	12
CAPO III: NORME IGIENICHE SANITARIE			
Articolo 18	Accertamento igienico-sanitario	Pag.	14
Articolo 19	Condizioni igienico-sanitarie dei locali	Pag.	14
Articolo 20	Requisiti igienici delle attrezzature	Pag.	15
Articolo 21	Norme igieniche per l'esercizio dell'attività	Pag.	16
Articolo 22	Controlli sanitari del personale	Pag.	16
Articolo 23	Accertamento dei requisiti di sicurezza statica	Pag.	16
CAPO IV: ORARI E TARIFFE			
Articolo 24	Tariffe	Pag.	17
Articolo 25	Orario	Pag.	17
CAPO V: CONTROLLI E SANZIONI			
Articolo 26	Controlli	Pag.	18
Articolo 27	Sanzioni	Pag.	18
Articolo 28	Provvedimenti d'urgenza	Pag.	18
CAPO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI			
Articolo 29	Conversione delle vecchie autorizzazioni	Pag.	19
Articolo 30	Termine per sistemazione locali	Pag.	19
Articolo 31	Proroga del termine di sistemazione dei locali	Pag.	19
Articolo 32	Diffida per chiusura attività	Pag.	20
Articolo 33	Abrogazione delle norme precedenti	Pag.	20
Articolo 34	Entrata in vigore del presente regolamento	Pag.	20